



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	Progetto “Metanodotto Asti -Cuneo DN 300 (12”) – Varianti DN 300 (12”) – DP 64 bar per realizzazione impianti di lancio ricevimento PIG – Rifacimento impianti di linea e varianti localizzate relativi al la predisposizione del controllo linea mediante PIG”
<i>Procedimento</i>	Verifica di assoggettabilità alla VIA art. 19 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
<i>ID Fascicolo</i>	4004
<i>Proponente</i>	Snam Rete Gas S.p.A.
<i>Elenco allegati</i>	Parere Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 2804 del 03.08.2018

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “*Norme in materia ambientale*” - Parte Seconda;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, di recepimento della direttiva 2014/52/UE in materia di valutazione d’impatto ambientale, che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO l’art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., relativo alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione d’Impatto Ambientale;

VISTO l’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA presentata in data 13.03.2018, ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., e relativa al progetto di alcune varianti impiantistiche al metanodotto “Asti – Cuneo DN 300 (12”)” necessarie al fine di renderlo ispezionabile internamente mediante apparecchiatura “PIG geometrico”;

VISTA la nota prot. n. 8494/DVA del 12 aprile 2018 con la quale, nel dare comunicazione della procedibilità dell’istanza, è stato dato avvio all’istruttoria tecnica trasmettendo alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS la documentazione allegata all’istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA;

VISTA la documentazione volontaria di aggiornamento dello studio preliminare ambientale, trasmessa dalla Società in data 23 luglio 2018;

PRESO ATTO che:

- l’intervento in progetto consiste nella realizzazione di alcune varianti impiantistiche al metanodotto Asti – Cuneo DN 300 (12”) necessarie al fine di renderlo ispezionabile internamente mediante apparecchiatura “PIG geometrico”;
- in generale le opere prevedono la costruzione di nuove trappole, con lancio PIG in Comune di Asti e con ricevimento PIG in Comune di Cuneo, in località Ronchi, la sostituzione e la messa a norma di alcuni punti di intercettazione e la sostituzione di alcune curve lungo la linea, nonché l’eliminazione e rimozione dei tratti di condotta/impianti posti fuori esercizio a seguito dei precedenti interventi;
- le opere previste sono distribuite puntualmente lungo un tratto della lunghezza di circa 70 km del metanodotto esistente Asti – Cuneo DN 300 (12”), interessando i territori comunali dei comuni di Asti, Alba, Santa Vittoria d’Alba, Cherasco, Fossano, Centallo e Cuneo in Provincia di Cuneo;

PRESO ATTO che per quanto concerne le aree della Rete Natura 2000:

- il progetto interferisce direttamente con il SIC IT1170003 “*Stagni di Belangero*” per un solo intervento consistente nell’inserimento dell’Impianto di Lancio PIG DN 300 (12”) presso il PIDI 4500380/1 in Comune di Asti (AT);
- n. 7 interventi saranno localizzati a distanze variabili da 1100 m. a 3800 m dal SIC IT1160029 “*Colonie di chiroterri di S. Vittoria e Monticello d’Alba*”;
- un intervento sarà localizzato ad una distanza di 1500 m, un altro di 3600 m dalla ZPS IT1160059 “*Zone umide di Fossano e Sant’Albano*”;
- che il Proponente ha effettuato la fase di *screening* della procedura di valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che nel proprio parere la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS ha valutato che:

- tra le zone di intervento (ad eccezione dell’intervento nel SIC “*Stagni di Belangero*”) e le aree Natura 2000, si interpongono infrastrutture e aree industriali, che già condizionano la naturalità delle zone interessate dal metanodotto;
- gli interventi interessano aree esclusivamente agricole e non interferiscono con gli habitat per la protezione dei quali, sono stati istituiti i Siti Natura 2000;
- il disturbo apportato dalle opere sarà temporaneo e prevalentemente concentrato nella fase di cantiere, che prevede lavori solo diurni;
- i terreni interessati dalle opere saranno nuovamente ripristinati all’uso agricolo, permettendo di ristabilire facilmente le condizioni *ante operam*;
- le risultanze del documento presentato dal proponente relativo ai possibili impatti indotti dalle opere sui siti Natura 2000, equivalente ad una fase di *screening*, siano tali da non richiedere di proseguire nelle fasi successive dell’analisi di incidenza;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni ai sensi del comma 4 dell’art. 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.,;

ACQUISITO il parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 2804 del 3 agosto 2018, costituito da 38 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

ACQUISITE le osservazioni presentate, ai sensi dell’art. 19, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., dal il Ministero per i Beni e le Attività Culturali con nota prot. 14440-P del 28.05.2018, acquisite al protocollo 12227/DVA del 28.05.2018;

ACQUISITA la nota prot. 52586 del 5 giugno 2018, acquisita nella medesima data al protocollo 12926/DVA, con cui la Regione Piemonte ha trasmesso la propria osservazione unitaria, espressa con Determina Dirigenziale n. 222 del 31.05.2018, che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, nella quale viene espresso “*parere favorevole nei confronti del non assoggettamento al procedimento di VIA di competenza statale, del progetto di Metanizzazione Asti – Cuneo DN 300- Varianti per la realizzazione impianti di Lancio/Ricevimento PIG*” e si fornisce al contempo un elenco di raccomandazioni, per lo più inerenti alla gestione del cantiere e alle mitigazioni di tipo vegetazionale degli impianti;

PRESO ATTO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nel proprio parere n. 2804 del 3 agosto 2018, ha comunicato di fare proprie, avendo ritenuto condivisibili, le raccomandazioni espresse dalla Regione Piemonte nella determina succitata;

ACQUISITE le osservazioni, espresse, ai sensi dell'art. 19, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con nota prot. 14440-P del 28 maggio 2018, acquisita nella medesima data al protocollo 12227, che allagata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

VISTA la nota prot. INGCOS/NOCC/955/MAM del 27 luglio 2018, acquisita al protocollo 17693/DVA del 30 luglio 2018, con cui il Proponente dichiara che: *“Con riferimento alla procedura “ID_VIP 4004” ai sensi dell'art. 19 comma 8 del D.Lgs. 152/2006, si richiede che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi condizioni ambientali (prescrizioni vincolanti) per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi”*;

PRESO ATTO che nel summenzionato parere la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha valutato:

- che i principali possibili impatti negativi saranno comunque temporanei in quanto collegati alle attività di cantiere, che si prevede avranno durata limitata nel tempo;
- poco significativi gli impatti possibili – nella fase *in corso d'opera* – sulle componenti suolo, sottosuolo e idrologia-idrogeologia;
- poco significativo altresì il possibile impatto prodotto sul consumo di risorse naturali e sulla produzione di rifiuti;
- gli interventi previsti dal Proponente, funzionali a ridurre ulteriormente i bassi impatti ambientali valutati in fase di analisi sulle diverse componenti;

PRESO ATTO che:

- l'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'articolo 17 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, prevede che sia l'autorità competente a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA;
- in ragione della sopravvenuta modifica normativa operata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, la locuzione “condizioni ambientali” ha sostituito il termine “prescrizioni”;

RITENUTO sulla base di quanto fin qui esposto, di dover provvedere all'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

DETERMINA

l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto “Metanodotto Asti -Cuneo DN 300 (12”) – Varianti DN 300 (12”) – DP 64 bar per realizzazione impianti di lancio ricevimento PIG – Rifacimento impianti di linea e varianti localizzate relativi al la predisposizione del controllo linea mediante PIG” presentato dalla Società Snam Rete Gas S.p.a., a condizione del rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

Art. 1
(Condizioni ambientali)

1. In fase di progettazione esecutiva il Proponente provvederà a ottemperare a tutte le condizioni ambientali espresse nella Determinazione n. 222 del 31.05.2018 di Regione Piemonte.

Ambito di applicazione: Altri Aspetti

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM (progettazione esecutiva);

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Regione Piemonte ;

2. In fase di progettazione esecutiva il Proponente presenterà un Piano di Caratterizzazione aggiornato, che dovrà essere condiviso ed approvato da ARPA Piemonte. Inoltre dovrà predisporre l'esecutivo del Piano Preliminare di Utilizzo ai sensi del comma 4 art. 24 DPR 120/17, che dovrà essere approvato da ARPA Piemonte. Gli atti di approvazione di ARPA Piemonte verranno trasmessi per conoscenza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prima dell'inizio dei lavori.

Ambito di applicazione: Aspetti progettuali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM (progettazione esecutiva);

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ARPA Piemonte;

3. In fase di progettazione esecutiva il Proponente redigerà un piano di monitoraggio ambientale per le diverse fasi che, nella fase post operam, contempli anche il monitoraggio dell'efficacia dei progetti di ripristino/rinaturalizzazione delle aree interessate dai lavori. Tale piano di monitoraggio dovrà essere condiviso ed approvato da ARPA Piemonte prima dell'inizio dei lavori; il parere definitivo di approvazione di ARPA Piemonte verrà trasmesso per conoscenza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Ambito di applicazione: Monitoraggio ambientale;

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM (progettazione esecutiva);

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ARPA Piemonte;

4. Prima dell'inizio dei lavori il Proponente provvederà a trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il parere delle autorità competenti in merito alla Relazione acustica della fase di cantierizzazione, nell'ambito del procedimento unico già attivato presso la Provincia di Cuneo.

Ambito di applicazione: Inquinamento acustico;

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM (progettazione esecutiva);

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Provincia di Cuneo;

5 Prima dell'inizio dei lavori il Proponente provvederà a trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il parere delle autorità competenti in merito alla Relazione di Compatibilità Idraulica per l'Intervento n. 1, nell'ambito del procedimento unico già attivato presso la Provincia di Cuneo.

Ambito di applicazione: Acque;

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM (progettazione esecutiva);

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Provincia di Cuneo;

6 Dovrà essere tenuto conto delle osservazioni presentate, ai sensi dell'art. 19, co.8 del D.lgs. 152/2006, dal il Ministero per i Beni e le Attività Culturali con nota prot. 14440-P del 28.05.2018;

Art. 2 **(Verifiche di Ottemperanza)**

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1, sez. A), del presente provvedimento.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi del richiamato articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., dei "*soggetti individuati per la verifica di ottemperanza*" indicati nella sez. A) dell'articolo 1 del presente provvedimento.

I suddetti soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza.

In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente.

Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1 del presente decreto si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai "*soggetti individuati per la verifica di ottemperanza*" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 3 **(Disposizioni Finali)**

Il presente provvedimento, corredato del parere 2804 del 3 agosto 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, della Determinazione n. 222 del 31 maggio 2018 della Regione Piemonte, delle osservazioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. 14440-P del 28 maggio 2018, che ne costituiscono parte integrante, è comunicato alla Società Snam Rete Gas, alla Regione Piemonte, alla Provincia di Cuneo, alla Provincia di Asti, ai Comuni di Asti, Alba, Santa Vittoria d'Alba, Cherasco, Fossano, Centallo e Cuneo, al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dello Sviluppo Economico.

Sarà cura della Regione Piemonte comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e alle osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e della Determinazione della Regione Piemonte, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)